



N. 61 – settembre 2024

Disegno di legge A.S. n. 1184-*bis*, “Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”

Il presente **disegno di legge A.S. n. 1184-*bis***, di iniziativa governativa, deriva dallo stralcio da parte del Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento del Senato, dell’articolo 23 del disegno di legge A.S. n. 1184 – stralcio deliberato per estraneità del medesimo articolo 23 all’oggetto del suddetto A.S. n. 1184 (disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica) –.

Il **disegno di legge A.S. n. 1184-*bis*** autorizza il Ministero della salute ad assunzioni, con contratto a tempo determinato, avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2025, di alcuni soggetti che abbiano già prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo Ministero. La finalità delle nuove assunzioni è costituita dal potenziamento delle attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi, svolte presso i principali porti e aeroporti, e dal conseguimento di un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall’ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. L’**articolo** reca anche le autorizzazioni di spesa relative alle assunzioni in oggetto e la corrispondente copertura finanziaria.

Le assunzioni autorizzate dal **disegno di legge A.S. n. 1184-*bis*** concernono tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell’area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Le assunzioni in oggetto devono riguardare soggetti che abbiano già prestato servizio presso il Ministero medesimo, sino al 31 dicembre 2023 e per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni.

La **relazione illustrativa** allegata all’originario disegno di legge A.S. n. 1184¹ afferma che il personale in questione è stato assunto previo superamento di apposite procedure concorsuali, per titoli ed esame orale, su base regionale, che prevedevano, al termine del periodo di prova,

¹ La **relazione illustrativa** è reperibile nel medesimo [A.S. n. 1184](#).

il superamento di un ulteriore esame teorico-pratico, quale condizione per la conferma dell'assunzione. La **relazione** osserva altresì che la previsione delle nuove assunzioni è operata nel rispetto della durata complessiva triennale di cui al citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020. *Tale limite, tuttavia, non è posto nella formulazione del disegno di legge; si valuti l'opportunità di un chiarimento.*

Si ricorda che il citato articolo 2, comma 1, autorizzò il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici. Le assunzioni potevano essere effettuate utilizzando graduatorie – sia del medesimo Ministero sia approvate da altre amministrazioni – per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale; al termine del periodo di prova, a cui erano soggetti anche coloro che lo avessero già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione era subordinata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. La finalità delle assunzioni era costituita dal potenziamento – anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – delle attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, svolte presso i principali porti e aeroporti.

Le autorizzazioni di spesa poste dal presente **A.S. n. 1184-bis** sono distinte con riferimento agli emolumenti per il personale (ad esclusioni delle voci qui successive), all'erogazione dei buoni pasto e ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Alla copertura corrispondente alle suddette autorizzazioni di spesa si provvede mediante riduzione – negli importi complessivi annui ivi indicati – dell'autorizzazione di spesa relativa alle “transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti” (autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 361, della [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#)).

a cura di Mario Bracco

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.